ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Deliberazione n. 955

Adottata dal Direttore Generale in data 09.08.2022

OGGETTO: Approvazione e presa d'atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu e la Scuola Superiore in Psicologia Clinica SSPC 54-IFREP di Roma per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in Psicoterapia.

PDEL /2022/1022

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 09.08.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

CANCEDDA RAFFAELE

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda

SI NO

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

PREMESSO che con nota PG/2022/13833 del 07/07/2022 la Scuola Superiore in Psicologia Clinica SSPC 54-IFREP di Roma ha comunicato il suo interesse alla stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in Psicoterapia presso questa azienda;

CONSIDERATO che l'ARNAS G. Brotzu si è resa disponibile ad accogliere gli studenti iscritti ai tirocini specializzazione in Psicoterapia;

DATO ATTO che l'attività oggetto della presente determinazione ha natura puramente formativa e non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro;

ATTESO che l'ARNAS G. Brotzu provvederà a garantire allo studente in tirocinio le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente e ad applicare le misure per la tutela della salute e la sicurezza durante il lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile della SSD Formazione;

VISTA la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritta da entrambi i Rappresentanti Legali la cui firma si trova agli atti del servizio proponente;

RITENUTO pertanto di stipulare la convenzione con la Scuola Superiore in Psicologia Clinica SSPC 54-IFREP di Roma per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in Psicoterapia presso questa azienda;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Per i motivi esposti in premessa:

D E L I B E R A

1. Di approvare e prendere atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu e la Scuola Superiore in Psicologia Clinica SSPC 54-IFREP di Roma per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in Psicoterapia sottoscritta da entrambi i Rappresentanti Legali che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere la presente deliberazione alla SSD Formazione.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS AGNESE Firmato digitalmente da FODDIS AGNESE

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

FILIGHEDDU ENNIO Firmato digitalmente da FILIGHEDDU ENNIO
Data: 2022.08.04 10:10:39 +02'00'

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

PINNA RAIMONDO Firmato digitalmente da PINNA RAIMONDO
Data: 2022.08.08 11:11:47 +02'00'

Dir. S.C. Com. e Rel. Est. R. Manutza

MANUTZA ROBERTA

Coll. Amm.vo M. Battaglia

Ass. Vo R. Cancedda

CANCEDDA RAFFAELE Firmato digitalmente da CANCEDDA RAFFAELE
Data: 2022.08.02 15:12:13 +02'00'

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

la 54-IFREP Scuola Superiore in Psicologia Clinica, con sede in Roma, Piazza Ateneo Salesiano, 1, C.F. 04528181003, nella persona del suo Legale Rappresentante Prof.ssa Carla Maria de Nitto, nata a [redacted]

E

L'ARNAS G. Brotzu, con sede legale in Cagliari Piazzale Ricchi n. 1 C.F. e P.IVA 02315520920 nella persona del Legale Rappresentante il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis.

PREMESSO

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie, che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenze; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. * prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo degli allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L' ARNAS G.Brotzu, assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo **tre** per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

* Circolare MIUR n.2563 del 29.05.2008

Articolo 2

All' attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Articolo 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro:
durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da n tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

a. Il nominativo del tirocinante;
b. I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
c. Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
d. Le strutture dall'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti ,uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n.196/2003 sulla privacy.

Articolo 5

La 54-IFREP Scuola Superiore in Psicologia Clinica assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Articolo 6

La convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto ,salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.
Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

Articolo 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari data_____

54 IFREP
Scuola Superiore in Psicologia Clinica
Il Rappresentante Legale dell'IFREP-93

Prof.ssa Carla Maria de Nitto

ARNAS G. Brotzu
Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Firmato digitalmente da: Carla Maria De Nitto
Luogo: Roma
Data: 28/07/2022 09:38:27

FODDIS AGNESE
Regione Autonoma della Sardegna
25.07.2022 09:38:40 GMT+00:00